

FAQ DA PUBBLICARE

PROCEDURA CONCORSUALE STRAORDINARIA IRC SECONDARIA DI I E II GRADO

D: Come si devono interpretare le condizioni di validità presenti nell'ultima colonna a destra dell'Allegato 5 al bando di concorso recante i titoli di qualificazione professionale?

R: A seguito delle interlocuzioni con la Conferenza Episcopale Italiana in riferimento alle molteplici richieste di chiarimenti sulle condizioni di validità dei titoli di qualificazione professionale necessari per l'accesso alla procedura concorsuale, in via esemplificativa, si rappresenta che il candidato deve far riferimento ai titoli riportati nella sottostante tabella, unitamente alle eventuali ulteriori indicazioni riportate nella colonna "Annotazioni".

Titoli di accesso al concorso Irc

- Premesso che i titoli di studio sono richiesti agli IdR solo a partire dal 1-9-1990 e che tutti gli IdR in servizio precedentemente sono da considerare qualificati;
- Premesso che i titoli di qualificazione devono essere distinti tra (1) titoli di "vecchio ordinamento", individuati dal Dpr 751/85 e validi dalle origini a oggi o fino a scadenza, (2) titoli di "nuovo ordinamento" individuati dal Dpr 175/12 e validi dal 31-10-2012 ad oggi, e (3) titoli di vecchio ordinamento convalidati da almeno un anno di servizio alle condizioni di cui al Dpr 175/12;
- Premesso che il baccalaureato in scienze religiose non equivale al diploma triennale di scienze religiose;

in tutti i casi è sempre richiesto la certificazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.

Scuola secondaria di I e II grado

	Titolo di qualificazione	Fonte normativa	Annotazioni
1	Baccalaureato in Teologia nelle sue specializzazioni; Licenza o dottorato in Teologia nelle sue specializzazioni; Scienze Bibliche o Sacra Scrittura; Missiologia	Dpr 751/85, 4.3.a) Dpr 175/12, 4.2.1.a) DM 70/2020	Valido dalle origini a oggi
2	Baccalaureato, licenza o dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali; Liturgia; Diritto canonico; Storia ecclesiastica	Dpr 751/85, 4.3.a) DM 15 luglio 1987 Allegato A	Fino al 30-10-2012: valido. Dal 31-10-2012 al 2016/17: valido con un anno di insegnamento dal 2007-2008. dal 2017/18: non valido
3	Compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore	Dpr 751/85, 4.3.b) Dpr 175/12, 4.2.1.b)	Valido dalle origini a oggi

4	Magistero in scienze religiose	Dpr 751/85, 4.3.c) Dpr 175/12, 4.3.1.a1)	Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato.
			Se ho un anno di servizio tra 2012/2013 e il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito entro il 2013/14. A partire dal 2017/2018 non è più valido.
5	Diploma (triennale) di scienze religiose + qualsiasi laurea civile	Dpr 751/85, 4.3.d) Dpr 175/12, 4.3.1.a2)	Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato. Se ho un anno di servizio tra 2012/2013 e il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito entro il 2013/14. A partire dal 2017/2018 non è più valido.

6	Diploma secondario di II grado + iscrizione a una facoltà o istituto di cui all'elenco fornito dalla Cei	Dpr 751/85, 4.6.1.	Valido per chi ha iniziato a insegnare prima del 31-8-1990
7	Cinque anni di servizio nell'Irc entro il 1985-86	Dpr 751/85, 4.6.2.b)	A partire dal 1-9-1990
8	Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR "Mancini" di Urbino	Dpr 175/12, 4.2.1.c)	A partire dal 31-10-2012
9	Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione"	Dpr 175/12, 4.2.1 – 4.2.3 – DM 70/2020	A partire dal 31-10-2012
10	Laurea magistrale in Sc. dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile"	Dpr 175/12, 4.2.1 - 4.2.3 – DM 70/2020	A partire dal 31-10-2012

N.B. I titoli previsti dal Dpr 751/85 sono tuttora validi in virtù del punto 4.3.2, secondo periodo, del Dpr 175/12.